

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 90/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra si è riunito il 26.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA AGNELLI (all'epoca dei fatti tesserato quale Presidente della Juventus FC Spa), FRANCESCO CALVO (all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della Juventus FC Spa e comunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS), ALESSANDRO NICOLA D'ANGELO (all'epoca dei fatti dipendente addetto alla sicurezza (Security Manager) della Juventus FC Spa e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS), STEFANO MERULLA (all'epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della Juventus FC Spa e dunque soggetto che ha svolto, per la predetta Società attività rilevante ai fini dell'ordinamento federale ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS), Società JUVENTUS FC Spa - (nota n. 10152/101 pf16-17 GP/blp del 18.3.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, considerato che alla odierna udienza tutte le parti regolarmente costituite e presenti personalmente hanno chiesto un congruo termine, di almeno 3 mesi, per meglio valutare la proposta di accordo ex art. 23 CGS FIGC formulata dalla Procura Federale, con contestuale sospensione dei termini ex artt. 34 bis, comma 5 CGS FIGC e art. 38, comma 5 lett. d CGS CONI e formale rinuncia al decorso della prescrizione per il periodo di sospensione.

Considerato che la Procura Federale non si è opposta a tale istanza.

Rinvia la trattazione del presente deferimento alla udienza del 15.9.2017 ore 10, disponendo la sospensione dei termini ex artt. 34 bis, comma 5 CGS FIGC e 38, comma 5 lett. d CGS CONI.

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare  
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

**Pubblicato in Roma il 26 Maggio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio